



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia - Romagna – Direzione generale
Ufficio Scolastico Provinciale di Forlì – Cesena
Ufficio Pensioni

Prot. n. 681 /C2/PENS.

Forlì, 02/02/2010

AI DIRIGENTI DELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

p.c. ALLE OO. SS. DELLA SCUOLA
LORO SEDI

**OGGETTO: ART.17 COMMA 35-NOVIES – D.L. 1[^] LUGLIO 2009, N.78, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 AGOSTO 2009, N.102-
RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO E DEL CONTRATTO
INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER COMPIIMENTO DEL 40[^] ANNO DI
CONTRIBUZIONE : INDICAZIONI OPERATIVE E TRMINI DI PREAVVISO.**

L'art.17 – comma 35-novies del D.L. 1[^] luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n.102, ha previsto la possibilità per le Amministrazioni di cui all'art.1 c.2 del D.L.vo 165/2001, nell'esercizio dei poteri datoriali previsti dall'art.5 del Decreto Legislativo medesimo, di **risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale** del personale dipendente che abbia maturato **40 anni di anzianità contributiva**, con un **preavviso di sei mesi**.

La sopra citata disposizione opera limitatamente al triennio 2009-2011.

I criteri applicativi della norma in oggetto, per quanto concerne il personale docente, educativo ed Ata delle istituzioni scolastiche sono stati definiti dal M.I.U.R. con la Direttiva n.94 del 04/12/2009, registrata alla Corte dei Conti in data 14 gennaio 2010, Reg. 2, Foglio 59, già segnalata dallo scrivente Ufficio nella propria Circolare prot. n.14618 del 29/12.2009, al punto 6).

Responsabile del Procedimento	Raffaella Alessandrini	
Responsabile dell'Istruttoria	Giuliana Sbarzaglia – Marina Ruffilli	0543-451339 - 451357



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia - Romagna – Direzione generale
Ufficio Scolastico Provinciale di Forlì – Cesena
Ufficio Pensioni

1- ANZIANITA' CONTRIBUTIVA.

Si ritiene di dover precisare che concorrono al raggiungimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni i sottoindicati servizi e/o periodi:

- Servizi di ruolo prestati alle dipendenze della Pubblica Amministrazione
- Servizi non di ruolo utili ex se, computati, riscattati, ricongiunti
- Servizio militare
- Periodi ammessi a riscatto (es. corso di laurea)
- Contribuzione ricongiunta ai sensi della legge n. 29/79 e legge n. 45/90
- Accredito figurativo per maternità (art. 25 del D.L.vo 151/2001)
- Benefici previsti da specifiche disposizioni ai fini del trattamento pensionistico (es. supervalutazione per servizi prestati in scuole speciali e/o classi differenziali, servizi prestati in scuole italiane all'estero).

2- DESTINATARI DELLA RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO E DEL CONTRATTO IN DIVIDUALE.

L'applicazione della norma indicata in oggetto riguarda tutto il personale docente, educativo ed Ata che risulti in possesso dell'anzianità contributiva di 40 anni pieni rispettivamente alla data del 31/08/2010 e del 31/08/2011, **previo preavviso di sei mesi.**

Qualora, nel periodo di vigenza della legge, l'interessato abbia titolo al raggiungimento di un ulteriore scatto stipendiale, **fermo restando l'obbligo del preavviso** nei termini sopra specificati, potrà essere differita la decorrenza della risoluzione unilaterale del contratto, che avrà luogo dopo il conseguimento del miglioramento retributivo, sempre che il predetto miglioramento venga conseguito entro il 1^a gennaio 2012, come specificato dalla nota ministeriale prot. n. AOODGPER 1053 del 29/01/2010, reperibile nella INTRANET.

Responsabile del Procedimento	Raffaella Alessandrini	
Responsabile dell'Istruttoria	Giuliana Sbarzaglia – Marina Ruffilli	0543-451339 - 451357



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia - Romagna – Direzione generale
Ufficio Scolastico Provinciale di Forlì – Cesena
Ufficio Pensioni

3- INDICAZIONI OPERATIVE-

Come già precisato nella precitata Circolare del 29/12/2009, questo Ufficio, nell'ambito delle proprie competenze in materia di gestione dei fascicoli previdenziali dei dipendenti di ruolo e di accertamento dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico (rif. CM. n.96 del 15/12/2009), ha provveduto alla ricognizione delle posizioni contributive del personale docente, educativo ed Ata con riferimento alla data del 31/08/2010.

Sulla base degli accertamenti effettuati, lo scrivente invierà alle SS.LL., in tempo utile, le comunicazioni individuali relative ai dipendenti interessati dalla norma in oggetto, specificando analiticamente l'anzianità pensionabile maturata dagli stessi alla data del 31/08/2010.

Le SS.LL. provvederanno con la massima sollecitudine e, comunque, **entro e non oltre il 28 febbraio 2010, a notificare agli interessati il dovuto preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro e del contratto individuale,**

Nella comunicazione di preavviso, oltre ai fondamentali riferimenti normativi (D.L.vo 165/2001-art.5, art. 17 – comma 35-novies del D.L. 1^a luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, Direttiva Ministeriale n. 94 del 04/12/2009), dovranno essere indicate l'anzianità contributiva come comunicata da questo Ufficio e la decorrenza del collocamento a riposo.

Copia del preavviso e dell'avvenuta notifica al dipendente dovrà essere tempestivamente inviata allo scrivente, per i successivi adempimenti.

Ad ogni buon fine e con il solo scopo di uniformare la procedura, si allega un fac – simile della comunicazione di preavviso.

Nel ribadire che il **28 febbraio** p.v. è stato indicato dalla norma come **termine perentorio di preavviso**, si porgono cordiali saluti.

F.to Il Direttore Coord. Regg.
Raffaella Alessandrini

Responsabile del Procedimento	Raffaella Alessandrini	
Responsabile dell'Istruttoria	Giuliana Sbarzaglia – Marina Ruffilli	0543-451339 - 451357